



ORDINANZA N. 368 DEL 03/09/2025

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE PER INQUINAMENTO BATTERIOLOGICO - ISOLA VERDE - PUNTO DI CAMPIONAMENTO 66

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante “Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle Acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE”, con particolare riferimento a:

- l'art. 4, che attribuisce alle Regioni la competenza in ordine alla classificazione delle acque ricadenti nel proprio territorio;
- l'art. 5, comma 1, lettera a) che attribuisce ai Comuni la competenza in ordine alla delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale di cui sopra;
- l'art. 5, comma 1, lettera b) che attribuisce ai Comuni la competenza in ordine alla delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e del Mare del 30.03.2010 per la definizione dei criteri al fine di determinare i divieti di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del citato decreto legislativo;

VISTI:

- il Decreto Regionale Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 289 del 01/10/2025 con il quale sono state individuate le acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio nonché della durata della stagione balneare per l'anno 2025, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116;
- il Decreto Regionale Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 43 del 10/02/2025, con il quale è stato approvato il programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2025;

VISTA la nota prot. n. 56230 del 02/09/2025 del Dipartimento Regionale Laboratori - Unità Organizzativa Microbiologia e Virologia, recante la proposta di divieto temporaneo di balneazione per inquinamento batteriologico per la zona relativa al punto di controllo n. 66, sulla scorta dei prelievi effettuati in data 01/02/2025;

PRESO ATTO che il punto di controllo è così meglio descritto e precisamente individuato:

Punto codice regionale	Punto codice ministeriale	Data prelievo	Escherichia coli (n°/100ml)	Enterococchi intestinali (n°/100ml)
66 (Isola Verde - 500 metri nord inizio diga sinistra foce fiume Adige)	IT005027008009	01/09/2025	771	275



e che corrisponde alle acque della località Isolaverde, nella zona di estensione pari a circa 500 metri a nord della diga sinistra della foce del f. Adige, più precisamente compresa tra il punto di coordinate N 45°10'11.21, E 12°19'38.22 e il punto di coordinate N 45°9'52.42, E 12°19'54.61 (WGS84);

CONSIDERATO che Isolaverde è una delle principali località turistiche della costa veneta e che, pertanto, si rende necessario assumere ogni provvedimento a tutela della salute pubblica;

RITENUTO doveroso e urgente procedere nel merito, ovvero vietando temporaneamente la balneazione nelle acque sopraelencate;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Per i motivi sopra esposti,

ORDINA

1) il temporaneo DIVIETO DI BALNEAZIONE nelle seguenti acque di balneazione:

Numero punto	Punto codice ministeriale	Denominazione punto	Lat. (WGS84)	Long. (WGS84)	Lat. (WGS84)	Long. (WGS84)	Lunghezza (m)
66	IT005027008009	Isola Verde -500 metri nord inizio diga sinistra foce fiume Adige	45°10'11.21	12°19'38.22	45°9'52.42	12°19'54.61	500

corrispondente alle acque della località Isolaverde, nella zona di estensione pari a circa 500 metri a nord della diga sinistra della foce del f. Adige;

2) l'osservanza del divieto dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino alla pubblicazione della successiva ordinanza di revoca del divieto, che potrà essere emanata solo a ricezione della conforme comunicazione da parte di ARPAV;

3) l'obbligo, durante tutto il periodo di divieto di balneazione, alle imprese che effettuano il servizio pubblico di salvataggio sugli specchi acquei interessati dalla presente, di issare e tenere issata la bandiera rossa di cui all'art. 17, comma 2 della parte prima dell'Ordinanza n. 25 del 30/04/2024 della Capitaneria di Porto di Chioggia;

4) è fatto obbligo ai concessionari demaniali marittimi, ivi compresi i titolari dei chioschi e delle attività di noleggio di piccoli natanti da diporto, di indicare mediante idonea cartellonistica che riporti la presente ordinanza di divieto di balneazione; parimenti, è richiesto ai titolari e i gestori delle strutture ricettive classificate di dare adeguata informazione ai loro ospiti sul divieto di balneazione;

5) per eventuali comparti in cui non siano presenti concessioni demaniali marittime, all'obbligo di apposizione della cartellonistica dovrà provvedere questa Amministrazione Comunale;



Città di Chioggia

Città d'arte

6) la trasmissione da parte degli uffici competenti della presente ai concessionari demaniali ed alle imprese che esercitano nella zona anche attraverso le associazioni di categoria, nonché, per quanto di competenza e/o per doverosa ed opportuna conoscenza, alla Regione Veneto Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Capitaneria di Porto di Chioggia, ARPAV e al Comando di Polizia Locale.

È fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, ad agli Agenti della Forza Pubblica di darvi assistenza se legalmente richiesta. I contravventori saranno puniti a norma di Legge.

COMUNICA

che contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

DISPONE INFINE

che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio online del Comune nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.



Città di Chioggia

Città d'arte

Ordinanza N. 368 del 03/09/2025

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE PER INQUINAMENTO
BATTERIOLOGICO - ISOLA VERDE - PUNTO DI CAMPIONAMENTO 66

La succitata Ordinanza viene così sottoscritta

Il Sindaco

Mauro Armelao

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art.
20 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.*